

COPIA



COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTRATTI DI PARTENARIATO SOCIALE (BARATTO AMMINISTRATIVO).

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **QUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **21.00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione.

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	TORRIANO MARCO	SI	NO
2	ASTORI DARIO	SI	NO
3	CAPRA LIDIA	SI	NO
4	COSTANZO ENRICO	SI	NO
5	GRAZIOTTO LUCA	SI	NO
6	MARANGON PAOLA	SI	NO
7	PERUZZI ALESSIO	SI	NO
8	SILANO CARLO	SI	NO
9	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO
10	SARESINI MARCO	SI	NO
11	ZUCCHI MATTIA	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa SCAGLIOTTI Laura - SEGRETARIO COMUNALE, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. TORRIANO Marco, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

Visto l'articolo 190 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che introduce misure a favore della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio:

“Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.”;

CONSIDERATO che tali previsioni normative costituiscono espressione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciati dall'art. 118 della costituzione, il quale dispone al comma 4 che “Stati ,Regioni; Città Metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati , per lo svolgimento di attività di interesse generale , sulla base del principio di sussidiarietà

RILEVATO infatti che :

- le succitate disposizioni incoraggiano nuove forme di collaborazione tra i cittadini e istituzioni pubbliche , finalizzate alla tutela della cosa pubblica:
- in questo concetto i cittadini diventano soggetti attivi nella cura dei beni comuni, con la conseguenza che il Comune beneficia di risorse, competenze ed esperienze di cui fanno portatori i soggetti privati

DATO ATTO che questo comune riconosce e valorizza l'associazionismo locale e le forme locali di cooperazione sociale e ne promuove la partecipazione all'amministrazione nonché, nei limiti e nelle forme previste dai regolamenti, alla gestione dei beni e servizi comunali;

COSTATATO che l'applicazione dell'istituto prevede l'individuazione da parte dell'Ente di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato ;

TENUTO conto a questo proposito delle considerazioni formulate dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti pe l'Emilia Romagna nella deliberazione 26/2016 PAR ove si afferma che:

- il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, “risulta derogabile nel nostro ordinamento solo in forza di disposizioni di legge, che operando un bilanciamento tra differenti interessi, sacrificano gli interessi tutelati dai citati articolo 23 e53 in favore di altri interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore. Nel caso in esame la disposizione di legge sulla cui base i comuni possono deliberare, l'esenzione e/o la riduzione di tributi comunali è costituita dall'art. 24 D.L. 133/2014”.

- tale facoltà può essere esercitata previa adozione di un'apposita delibera da parte dell'Ente che decida di utilizzare il suddetto istituto. La Sezione Regionale ritiene che tale atto, in base alla previsione contenuta nell'art. 52 D.Lgs.446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per la disciplina dei tributi locali, fatti salvi gli aspetti riservati alla fonte legislativa statale, debba rivestire la forma regolamentare. L'atto deliberativo comunale fissi/individui “criteri”

e “condizioni” in base ai quali i cittadini, singoli o associati, possano presentare progetti relativi ad interventi di riqualificazione del territorio

DATO ATTO che la sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con deliberazione 172/2016/PAR si è espressa nel senso che riduzione delle imposte non si può applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall’Ente locale.

DATO ATTO che la sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto con deliberazione 313/2016/PAR:

- ha posto a sua volta l’accento sul principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ribadendo le conclusioni formulate dalla sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, ha confermato la necessità di normare l’istituto con un regolamento approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ciò che ”in vigenza dell’art. 190 del codice, che ribadisce la necessità di un’apposita delibera al riguardo, che disciplini l’istituto”

- ha escluso l’applicabilità dell’istituto a obbligazioni di natura extratributaria – infine ha espressamente affermato che “deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che , in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della costituzione) e la cui osservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a che osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi. La prestazione offerta dal cittadino, infatti, non solo deve corrispondere, in valore alla misura delle imposte locali agevolate, ma la relativa delibera assunta dall’ente pubblico territoriale deve altresì motivare la decisione di avvalersi dell’istituto del baratto sulla base di una attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza anche economica della scelta effettuata”

RITENUTO opportuno, nel quadro normativo sin qui esposto, valorizzare e incoraggiare la politica della sussidiarietà nella progettazione e nella gestione dei servizi, individuando forme di collaborazione più aderenti alle esigenze della collettività locale, anche in termini di condivisione e partecipazione a programmi e scelte, elementi indispensabili per il raggiungimento di una società equa e responsabile.

RILEVATO altresì, che la perdurante carenza di risorse finanziarie e i sempre maggiori vincoli alla spesa pubblica rendono indispensabile il perseguimento di obiettivi di risparmio di gestione necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, anche attraverso l’azione sussidiaria e sinergica con le singole realtà del territorio

RINEUTO pertanto di interesse del comune disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani in attuazione dell’art. 118, ultimo comma della Costituzione ve degli articoli 24 della legge 164/2015 e 190 del D.Lgs. 50/201 al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- integrare gli standard manutentivi garantiti dal comune o migliorare la vivibilità e la qualità, della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso iniziative culturali di vario genere
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque inutilizzati

VISTO il regolamento, allegato A) alla presente deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti verbale n. 3 del 02/03/2020 agli atti del Comune di Balzola

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000

CON voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per la realizzazione di contratti di partenariato sociale (baratto amministrativo)", adottato ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale si compone di n. 9 articoli;

DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020., ai sensi dell'articolo 152, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.balzola.al.it

DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTRATTI DI PARTENARIATO SOCIALE (BARATTO AMMINISTRATIVO).**” in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, lì 04/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCAGLIOTTI dr.ssa Laura

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTRATTI DI PARTENARIATO SOCIALE (BARATTO AMMINISTRATIVO)..**” in ordine alla regolarità finanziaria.

Balzola, lì 04/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCAGLIOTTI dr.ssa Laura

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TORRIANO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI dr.ssa Laura

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 12/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI dr.ssa Laura

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 12/03/2020

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to PAGIN Patrizia

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI dr.ssa Laura